Comune di Samo - Protocollo (E) n.0002598/2026 del 08-06-2026

COMUNE DI SAMO (RC)
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Organo di revisione

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

RELATIVO A

"VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA, 4 DEL D.LGS 267/2000) PER APPLICAZIONE QUOTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025 (ACCANTONATO) PER RINNOVI CONTRATTUALI E INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO".

IL REVISORE UNICO

Dott. Anthony GIOIA

Comune di Samo - Protocollo (E) n.0002598/2026 del 08-06-2026

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 10/2026 del 05.06.2026

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE RELATIVO A "VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA, 4 DEL D.LGS 267/2000) PER APPLICAZIONE QUOTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025 (ACCANTONATO) PER RINNOVI CONTRATTUALI E INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO".

L'anno 2026 il giorno 5 del mese di giugno il Revisore dei Conti Dott. Anthony GIOIA, nominato per il triennio 2025/2028 con Delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 07.01.2025, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, presso il proprio Studio sito in Cassano All'Ionio (CS), Località Sibari Stazione, Via Diodoro 7, ha redatto il presente verbale.

Premesso che in data 22.05.2026 è pervenuta richiesta di parere corredata della seguente documentazione ulteriormente integrata il successivo 25.05.2026:

- Relazione alla variazione di bilancio;
- Allegato proposta di variazione;
- Quadro Generale Riassuntivo assestato;
- Equilibri di Bilancio Assestato;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio;

Considerato che:

- ❖ in data 23 febbraio è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto (personale non dirigente) e dell'Area Funzioni Locali (personale dirigente e Segretari comunali) relativo al triennio 2022-2024;
- ❖ in data 25.05.2026 è terminato il mandato del Sindaco Paolo Pulitanò;

Preso atto che:

- è stata rappresentata la necessità di provvedere ad una variazione di bilancio di previsione 2026-2028, esercizio finanziario 2026;
- che a copertura degli oneri derivanti applica, nella parte entrata, avanzo accantonato nel risultato di amministrazione 2025 rispettivamente di:
  - ⇨ euro 28.000,00 al finanziamento degli arretrati contrattuali derivanti dal CCNL 2022-2024 al fine di consentire la corresponsione al personale degli arretrati maturati nei tempi stabiliti dall'ipotesi di contratto;
  - ⇨ euro € 13.576,00 al fine di provvedere alla liquidazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

Comune di Samo - Protocollo (E) n.0002598/2026 del 08-06-2026

Esaminate le variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, che presentano le risultanze finali come rappresentate nel seguente prospetto:

ANNUALITA' 2026			
ENTRATA		**Importo**	**Importo**
Avanzo applicato	CO	€. 41.576,00	
Variazioni in aumento (+)	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
Variazioni in diminuzione (-)	CO		€. 0,00
	CA		€. 0,00
SPESA		**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento (+)	CO		€. 41.576,00
	CA		€. 41.576,00
Variazioni in diminuzione (-)	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	**CO**	€. 41.576,00	€. 41.576,00
	CA	€. 0,00	€. 41.576,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che le variazioni di bilancio:

a) delle entrate sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) delle spese sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
c) garantiscono il rispetto:
   - ⇨ degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli equilibri economico-finanziari;
   - ⇨ degli equilibri di cassa;

Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Motivata l'urgenza dalla necessità di procedere alla liquidazione delle spettanze per evitare interessi e messa in mora;

Comune di Samo - Protocollo (E) n.0002598/2026 del 08-06-2026

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ipotesi di contratto, "*gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione";*
- il CCNL impone all'ente un obbligo di applicazione entro 30 giorni, ma non prevede una sanzione di decadenza né stabilisce che, decorso il termine, l'ente perda il potere di applicare le disposizioni. In genere tale termine è considerato ordinatorio e finalizzato a garantire tempestività nell'attuazione del contratto. La violazione può configurare un ritardo dell'amministrazione, non l'estinzione del diritto dei lavoratori;
- non esiste un termine perentorio di legge entro cui l'amministrazione deve liquidare l'indennità di fine mandato del Sindaco (art. 82 Tuel), ma la prassi amministrativa richiede che il pagamento avvenga entro 30-60 giorni dalla conclusione del mandato;

Osservato che per la corresponsione degli arretrati contrattuali al personale dipendente**:**

- l'obbligo deriva da una disposizione contrattuale già vigente e conosciuta dall'ente;
- l'esigenza finanziaria era prevedibile e programmabile;
- la proposta non chiarisce quali eventi sopravvenuti abbiano reso necessario il ricorso allo strumento straordinario dell'art. 175, comma 4;
- la mera esigenza di sanare un ritardo dell'amministrazione non costituisce automaticamente il requisito dell'urgenza richiesto dalla norma;
- qualora l'ente fosse chiamato a corrispondere interessi di mora per ritardato pagamento andrebbe attivato, nei confronti dei responsabili che li hanno causati, l'istituto della rivalsa e applicata la decurtazione della retribuzione di risultato;

Evidenziato che:

- la proposta di variazione è adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL, disposizione che consente alla Giunta di esercitare, in via eccezionale, una competenza ordinariamente riservata al Consiglio [art. 42, co. 2, let. b) del D. Lgs. 267/2000] esclusivamente in presenza di motivate ragioni d'urgenza;
- dalla documentazione allegata non emergono elementi idonei a dimostrare la sussistenza di circostanze sopravvenute, imprevedibili e indifferibili. Le esigenze finanziarie rappresentate derivano infatti dall'applicazione di istituti contrattuali già previsti dal CCNL e conosciuti dall'Ente da tempo, rispetto ai quali il termine contrattualmente previsto per l'applicazione risulta già decorso;

Atteso che la proposta di deliberazione:

- non descrive in modo puntuale il fatto sopravvenuto;
- non spiega perché non sia possibile attendere i tempi ordinari di una deliberazione consiliare;
- non dimostra la necessità immediata della variazione;

Comune di Samo - Protocollo (E) n.0002598/2026 del 08-06-2026

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

l'Organo di revisione

ESPRIME

PARERE NON FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all'oggetto attraverso il ricorso all'art. 175, co. 4, D. Lgs. 267/2000;

R I M A R C A

che, limitatamente agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente, ancora una volta il Comune di Samo risulta in ritardo con gli adempimenti di competenza;

C H I E D E

che, comunque sia adottato l'atto, in esso siano dettagliatamente riportate le motivazioni del ritardo;

I N V I T A

l'Amministrazione comunale ad emanare disposizioni finalizzate al rispetto dei termini ordinari di legge per l'adozione degli atti di competenza.

IL REVISORE UNICO

Dott. Anthony GIOIA

Anthony GIOIA Anthony Gioia
08/06/2026 08:00:59 UTC+0200